

(N. 2557)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

(SEGNI)

di concerto col Ministro del Bilancio e *ad interim* del Tesoro

(PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 AGOSTO 1952

### Istituzione di un Museo nazionale in Reggio Calabria

ONOREVOLI SENATORI. — L'idea di istituire in Reggio Calabria un Museo nazionale risale a molti anni or sono.

Fin da quando venne istituita in detta città la Soprintendenza alle antichità, il Ministero della pubblica istruzione, d'accordo con le autorità cittadine, ravvisò l'opportunità di creare un grande museo statale che riunisse la suppellettile archeologica ed artistica raccolta dalla Soprintendenza e quella posseduta dal Museo civico, testimonianza viva della civiltà trimillennaria della Regione.

In questo intento il Comune iniziò nel 1932 la costruzione di un grande edificio, modernamente progettato e attrezzato, che poté essere ultimato soltanto nel 1944, e alla cui spesa concorse notevolmente anche lo Stato.

Mentre ancora l'edificio era in costruzione, furono iniziate col Comune trattative per la istituzione del Museo nazionale, sulla base della

cessione in uso da parte del Comune allo Stato del detto fabbricato e del materiale conservato nel Museo civico.

Le trattative furono assai laboriose, soprattutto per la richiesta, avanzata in un primo tempo dal Comune, di sistemazione nei ruoli statali del direttore del Museo civico. Interrotte al sopraggiungere della guerra, furono riprese dopo la cessazione del conflitto con la nuova Amministrazione comunale e finalmente, dopo aver superato gli ostacoli, che elementi isolati cercavano di creare, per impedire la nazionalizzazione del Museo, contro la volontà della stragrande maggioranza della popolazione, delle autorità e degli enti culturali cittadini, si giunse alla presente convenzione stipulata il 24 maggio 1948.

Con essa il Comune cede in uso allo Stato per l'istituendo Museo nazionale il fabbricato di cui sopra, salvo alcuni locali e la suppellettile ar-

cheologica, artistica, bibliografica e documentaria conservata nel Museo civico.

Da parte sua lo Stato s'impegna di aggiungere a tale materiale quello attualmente depositato presso la locale Soprintendenza alle antichità, e quello che verrà in avvenire alla luce nella regione Bruzia per effetto di scavi o di scoperte fortuite, o che sarà localmente acquistato dallo Stato.

Inoltre lo Stato si impegna di provvedere a proprie spese all'ordinamento delle raccolte e dei vari servizi annessi al Museo nazionale, nonchè al restauro dell'edificio ceduto in uso dal Comune.

Per quanto riguarda il personale attualmente in servizio presso il Museo civico, si provvede ad inquadrare nel grado iniziale (XI) del ruolo statale degli assistenti dell'Amministrazione delle antichità e belle arti (gruppo C), l'attuale custode del Museo civico.

Con l'approvazione della convenzione il Museo nazionale di Reggio Calabria entrerà nella sua fase concreta di realizzazione e potrà diventare presto un importante organo di valorizzazione dei tesori archeologici ed artistici della Regione, il che evidentemente riveste anche un grande interesse nazionale.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

È istituito in Reggio Calabria un Museo nazionale con materiale archeologico ed artistico di proprietà dello Stato e con quello ora conservato presso il locale Museo civico.

### Art. 2.

È approvata la convenzione 22 maggio 1948, annessa alla presente legge, con la quale il comune di Reggio Calabria cede in uso al Ministero della pubblica istruzione, per il nuovo Museo nazionale, l'edificio di sua proprietà sito tra via Marina e piazza De Nava, e tutta la suppellettile archeologica, artistica, bibliografica e documentaria attualmente conservata nel Museo civico.

### Art. 3.

L'attuale custode del Museo civico, in possesso del prescritto titolo di studio, è inquadrato nel grado iniziale (XI) del ruolo degli assistenti (gruppo C) dell'organico del personale statale dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità, nel primo posto che risulterà vacante e disponibile nel detto ruolo e grado all'entrata in vigore della presente legge.